



UIL Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185

"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Le misure per il lavoro: le risorse e gli strumenti.

Roma 21 gennaio 2009

Premessa

Il Decreto anticrisi prevede che le risorse del FAS, fermo restando il vincolo territoriale 85% Mezzogiorno e 15% centro-Nord, di competenza dei Programmi Operativi Nazionali non programmate, che ammontano per il 2007-2013 a 12,7 Miliardi di euro, vadano ad alimentare il Fondo Infrastrutture Strategiche (FIS), Il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e il Fondo per gli incentivi per la Ricerca (credito di imposta Ricerca).

Di queste risorse 11,4 Miliardi di euro erano destinati al Mezzogiorno e 1,3 Miliardi al Centro Nord.

Il CIPE, il 18 Dicembre scorso, ha programmato nell'ambito del Fondo Infrastrutture Strategiche 7,3 Miliardi. Ulteriori 1,4 Miliardi del Fondo Infrastrutture Strategiche sono stati assegnati alle Ferrovie dello Stato. Pertanto dei 12,7 Miliardi destinati alle finalità iniziali restano da impegnare per il 2007-2013 ulteriori 4 Miliardi di euro.

Nella riprogrammazione di tutte le risorse FAS (52,7 Miliardi di euro), vengono stanziati 400 Milioni del periodo 2007-2008, 1,4 Miliardi di euro per il 2009, 5,4 Miliardi per il 2010, 5.5 Miliardi per il 2011 e 40 miliardi a partire dal 2012.

IL Fondo per l'Occupazione, con il Decreto 185 viene alimentato con 897 Milioni per il triennio 2009-2011 di cui 289 Milioni per il 2009 e 304 Milioni per ognuno degli anni 2010 e 2011. A partire dal 2012 le risorse stanziate sono di 54 Milioni. Fermo restando le finalità del Fondo Occupazione, le risorse aggiuntive assegnate al nuovo Fondo "Sacconi", verranno programmate con Decreto in coerenza con gli impegni assunti in sede Europea. In via transitoria una parte delle risorse destinate per il 2009 per la proroga di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale vengono assegnate direttamente alle Regioni e/o Province.

Il Fondo Sociale Europeo ha una dotazione finanziaria riprogrammabile pari a 13,7 Miliardi di euro, escluso il Programma Operativo Nazionale "Istruzione" (1,5 miliardi di euro). Di questi, 13,2 Miliardi di euro sono di competenza delle Regioni e 0,5 Miliardi di euro del Ministero del Welfare con i 2 Programmi Operativi di assistenza Tecnica.

Della dotazione del Fondo Sociale destinato alle Regioni il 51,5% del totale della programmazione 2007-2013 è destinato alle 8 Regioni del Mezzogiorno (6,8 Miliardi) e il 48,5% alle Regioni del Centro Nord (6,4 Miliardi di euro).

Nel dettaglio nel periodo 2007-2013 delle risorse regionali 2,2 Miliardi di euro sono destinati all'adattabilità dei lavoratori; 5,1 Miliardi di euro ad azioni volte a migliorare l'occupazione; 1,3 Miliardi di euro all'inclusione sociale; 3,6 Miliardi a migliorare il capitale umano; 0,5 Miliardi ad iniziative interregionali e transnazionali; 0,5 Miliardi all'assistenza tecnica.

Nelle intenzioni del Governo si punterebbe a recuperare risorse per gli ammortizzatori dagli Assi 1, 2, 3, che per l'intero ciclo di programmazione ammontano a 8,7 Miliardi.

Nel periodo 2007-2010 le risorse a disposizione delle Regioni ammontano a 7,3 Miliardi di euro, pari al 55% dell'intera programmazione.

Articolo 19, commi 1-17

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

L'**articolo 19**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una serie di disposizioni in materia di **ammortizzatori sociali**, operando sia **attraverso la definizione di ulteriori strumenti a tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro (commi 1-8)**, sia mediante la riproposizione, al fine di garantire l'operatività delle misure dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni di cui all'articolo 27 dell'A.S. 116 (c.d. collegato lavoro), attualmente all'esame presso il Senato .

L'articolo 27 sopracitato dispone la concessione e la proroga, in deroga alle normative ordinarie, di ammortizzatori sociali (commi 1-3), la concessione di ammortizzatori sociali per particolari settori lavorativi (commi 4-5), l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 16 dipendenti (comma 6), la proroga dei contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel relativo ambito ordinario di applicazione (comma 7), la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, nel caso di cessazione, totale o parziale, dell'attività (comma 8).

Il potenziamento e l'estensione degli ammortizzatori sociali avviene, in primo luogo, **attraverso la previsione di una serie di interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti**, volti a riconoscere **l'accesso a specifici istituti di tutela del reddito** - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - **in caso di sospensione dal lavoro per crisi aziendali ed occupazionali**, dei soggetti interessati e rispettivamente , dipendenti da **aziende escluse dai ordinari trattamenti di integrazione salariale, assunti con contratto di apprendistato e titolari di un contratto di collaborazione a progetto** :

- **Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali**, di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (**comma 1, lettera a**));
- **Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti**, di cui all'articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (**comma 1, lettera b**));
- **Trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011**, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la **qualifica di apprendista** (**comma 1, lettera c**));
- **Istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto** in possesso di determinati requisiti, previsto, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 (**comma 2**), e pari al **10% del reddito percepito l'anno precedente**.

(comma 1)

Accesso a specifici istituti di tutela del reddito

Nell'ambito del Fondo per l'occupazione, sono preordinate le somme di **289 milioni di euro per l'anno 2009**, di **304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011** e di **54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012**.

Si segnala, al riguardo, che il precedente articolo 18, al comma 1, lettera a), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, "nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione".

Nei limiti delle risorse suddette, è riconosciuto l'accesso ad una serie di istituti di tutela del reddito, **secondo modalità e criteri di priorità stabiliti, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro del lavoro**, della salute e delle politiche sociali, **di concerto con il Ministro dell'economia** e delle finanze, da adottarsi **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In particolare, è riconosciuto l'**accesso, per specifiche categorie di lavoratori, anche modificando analoghe disposizioni contenute in precedenti disposizioni**, che vengono contestualmente soppresse (vedi **comma 5**):

lettera a) Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali

Il provvedimento in esame dispone l'accesso al richiamato istituto per determinate categorie di lavoratori, modificando la previgente normativa di cui all'articolo 13, commi 7-12, del richiamato D.L. 35/2005, che, come accennato in precedenza, viene contestualmente soppressa dal successivo comma 5.

L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali:

- riguarda i **lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali**;
- viene erogata **subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità a carico degli enti bilaterali** previsti dalla contrattazione collettiva, **compresi** quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 [*fondo bilaterale appositamente costituito nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro*].
- A seguito di un **emendamento approvato dalle Commissioni di merito**, è stato previsto che **fino all'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 3, tale indennità può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.**
- ha una **durata massima che non può superare novanta giornate annue di indennità**;
- non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa.

Viene invece confermato il **campo di non applicazione dell'intervento**, sia riguardo ai dipendenti di aziende già destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di particolari tipologie contrattuali e nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla **normativa in materia.**

lettera b) Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

In questo caso, l'**indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti**

- riguarda i **lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che non abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di cui alla precedente lettera a)** - per effetto di un emendamento è stata soppressa la norma che limitava la platea dei beneficiari ai soli dipendenti da imprese del settore artigianato di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano, sospesi per crisi aziendali o occupazionali -;
- a seguito di un **emendamento approvato dalle Commissioni di merito (em. 19.92 del Relatori)**, è stato previsto che **fino all'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 3, tale indennità può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali**;
- ha una **durata massima che non può superare novanta giornate annue di indennità**;
- non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa.

Identica è la disciplina riferita al campo di non applicazione in precedenza richiamata ai fini dell'erogazione dell'indennità ordinaria.

lettera c) Trattamento sperimentale integrativo per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista

Tale **nuovo trattamento**, previsto in via **sperimentale per il triennio 2009-2011** e subordinatamente a un **intervento integrativo** pari almeno alla **misura del 20% a carico degli enti bilaterali** previsti dalla contrattazione collettiva, in caso di **sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento**, è **pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con **almeno tre mesi di servizio** presso l'azienda interessata da trattamento, per una **durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista**.

(comma 1-bis)

Modalità di fruizione

Il comma in esame individua una specifica procedura al fine della fruizione dei richiamati istituti da parte delle categorie di lavoratori individuati in precedenza.

In particolare, si prevede **l'obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro** - da inviare **ai servizi competenti** di cui all'articolo 1 del D.Lgs.181/2001 (**sono i centri per l'impiego**), agli altri organismi autorizzati o accreditati, **e alla sede dell'INPS territorialmente competente** - della sospensione della attività lavorativa nonché delle relative motivazioni e dei nominativi dei lavoratori interessati.

I lavoratori, a loro volta, **per beneficiare del trattamento, hanno l'obbligo di comunicare** al locale Centro per l'impiego, tramite dichiarazione, **l'immediata disponibilità al lavoro o** (emendamento 19.92 dei relatori) **a un percorso di riqualificazione professionale**, secondo modalità definite dal decreto attuativo di cui al comma 3.

Infine, dispone, con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere a), b) e c), che **l'eventuale ricorso, nell'anno 2009, all'utilizzo di trattamenti di CIGS o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela concernenti gli stessi lavoratori**.

(comma 2)

Istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti (collaboratori coordinati e continuativi a progetto)

Il **comma 2**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, **introduce, in via sperimentale per il triennio 2009-2011**, il riconoscimento di una **somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente**, ai **collaboratori coordinati e continuativi a progetto** di cui all'articolo 61 comma 1, del D.Lgs. 276/2003, **iscritti in via esclusiva** (cioè non iscritti a un'altra forma di previdenza obbligatoria, o che non siano già titolari di una pensione) **alla gestione separata presso l'INPS**, con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR.

A seguito dell'emendamento dei Relatori 19.92 è stato specificato, poi, che il beneficio in esame può essere concesso **nei soli casi di fine lavoro e a condizione che il soggetto sottoscriva un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego** (secondo quanto previsto dal successivo comma 10).

Al fine della fruizione dell'istituto, **i collaboratori devono soddisfare**, congiuntamente, **le seguenti condizioni:**

- **operare in regime di monocommittenza (lettera a));**
- **aver conseguito, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233 (pari a circa 13.280 euro nel 2008), nonché un **accredito** presso la predetta Gestione separata di un **numero di mensilità non inferiore a tre (lettera b));****
- **un **accredito**, nell'anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre (lettera c));**

Con emendamento dei Relatori 19.92 è stata soppressa la lettera d), la quale prevedeva, come ulteriore condizione di accesso ai benefici, lo svolgimento, nell'anno di riferimento, dell'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi.

- **non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata (lettera e) (un numero di mesi accreditati non superiore a dieci).**

(comma 3)

Disposizioni operative: Decreto Ministeriale

Il **comma 3**, come accennato in precedenza, **rimanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la **definizione delle modalità di applicazione dei commi 1, 2, 4 e 10 del presente articolo.**

Lo stesso **decreto definisce altresì le procedure di comunicazione all'INPS**, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici posto in essere dal medesimo Istituto. Lo stesso decreto **può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa** di cui al comma 1 del presente articolo

in limiti di spesa specifici **per ciascuna tipologia di intervento** di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2.

Tale decreto viene adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per definire:

- *le modalità applicative dell'articolo 19 in esame;*
- *le procedure di comunicazione all'INPS, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici posto in essere dal medesimo Istituto;*
- *l'effettuazione della ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 nonché del comma 2 del presente articolo.*

(comma 4)

INPS: convenzioni con gli Enti Bilaterali e monitoraggio

Ai sensi del **comma 4**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, **l'INPS ha l'obbligo di provvedere**, come accennato in precedenza, **al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi** dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati in precedenza, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, a seguito dell'emendamento dei Relatori 19.92, **è stato specificato che l'INPS stipuli anche convenzioni con gli enti bilaterali per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati alla quale possono accedere anche i centri per l'impiego.**

(comma 5)

Abrogazioni

Il **comma 5** **provvede alla abrogazione**, dal **1° gennaio 2009**, delle **analoghe disposizioni** di cui all'articolo 13, commi da 7 a 12, 13 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, in precedenza richiamato.

(comma 5 bis)omissis

Trasporto aereo

(comma 6)

Copertura finanziaria

Il **comma 6** reca la norma di **copertura finanziaria** degli oneri, pari a **289 milioni di euro per il 2009, a 304 milioni di euro per il 2010 e 54 milioni a decorrere dal 2011**, derivanti dalle misure di accesso agli istituti di tutela del reddito, previsti dal comma 1 e dal comma 2. La copertura degli oneri è posta a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione che viene a tal fine appositamente integrato.

(comma 7)

Enti Bilaterali e Fondi Interprofessionali

Ai sensi del **comma 7**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, **il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa pari almeno alla misura del 20%, dell'indennità stessa, fino a concorrenza delle risorse disponibili.**

Spetta ai contratti collettivi e agli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **stabilire le risorse minime** a valere sul territorio nazionale, **nonché i criteri di gestione** e rendicontazione (secondo Linee guida stabilite con il decreto attuativo di cui al comma 3).

Inoltre, si prevede che **i fondi interprofessionali per la formazione continua**, di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) e **i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 [fondi appositamente costituiti nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro]** **possano destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali – anche di sostegno al reddito per l'anno 2009 – volte alla tutela dei lavoratori, anche titolari di contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002.**

Gli aiuti di Stato a favore dell'occupazione sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2204/2002. Tale provvedimento riguarda gli aiuti finalizzati:

- *alla creazione di posti di lavoro;*
- *all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, così come definiti dallo stesso Regolamento;*
- *alla copertura dei costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.*

(comma 7 bis)

Mobilità tra Fondi Interprofessionali

Il **comma 7-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, **prevede, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua** di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), **che la quota di adesione** a carico del datore di lavoro presso il fondo di provenienza **debba essere trasferita al fondo interprofessionale di adesione in misura pari al 70% del totale**, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dallo stesso datore di lavoro per finanziare propri piani formativi. Il trasferimento è effettivo a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro.

Si dispone inoltre l'**obbligo**, per il **fondo di provenienza**, di **eseguire il trasferimento entro 90 giorni** dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi, nonché il versamento di eventuali **arretrati** pervenuti dall'INPS entro **90 giorni** dal loro ricevimento.

Infine, si prevede che l'INPS, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, renda disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura atta a consentire ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della quota di adesione ad un nuovo fondo, assicurando la trasmissione al nuovo fondo dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato a partire dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento.

(comma 8)

Destinatari delle risorse per gli ammortizzatori

Il **comma 8**, modificato dalle Commissioni riunite V e VI, **prevede che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga** alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali di cui all'articolo 18, **nonché le risorse eventualmente residue di cui al comma 1, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione.**

Inoltre, **fermo restando il limite del tetto massimo, nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo** di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, **i decreti di concessione delle misure in deroga possono inoltre prevedere trattamenti modulati e differenziati in funzione di interventi integrativi a livello regionale o locale.**

(comma 9)

Concessione di ammortizzatori sociali in deroga

Il **comma 9** prevede la **proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria).**

Tale proroga viene disposta nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, **definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.**

(comma 9 bis)

Anticipo delle risorse 2009 alle Amministrazioni Locali

Durante l'esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato introdotto il **comma 9-bis**, con il quale si è previsto che **in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009**, stanziato ai sensi del precedente comma 9, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, **il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le assegna una quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.**

(comma 10)

“Patto di servizio”

Il **comma 10**, modificato durante l'esame in sede referente, **subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al precedente comma 3.**

Si stabilisce inoltre che **in caso di rifiuto** a sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, **in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione** professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del D.L. 249/2004, **il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale**, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

(comma 10 bis)

Disposizioni per i lavoratori non titolari del trattamento di mobilità

Il **comma 10-bis**, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite, **prevede per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità**, di cui all'articolo 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223, **in caso di licenziamento, l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità** nell'ambito delle risorse finanziarie destinate **per l'anno 2009** agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l'applicazione della normativa sulla disoccupazione esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa.

(comma 11)

Disposizioni in deroga per commercio, agenzie di viaggio e imprese di vigilanza

Il **comma 11 consente che** in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, **siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità** ai dipendenti delle imprese esercenti **attività commerciali** con più di cinquanta dipendenti, delle **agenzie di viaggio e turismo**, compresi gli **operatori turistici**, con più di cinquanta dipendenti e delle **imprese di vigilanza** con più di quindici dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di **45 milioni di euro**, sono a carico del Fondo per l'occupazione.

(comma 12)

Lavoro portuale

Il **comma 12, sostituito interamente in sede referente**, **destina**, al fine di rendere più efficaci gli **strumenti di sostegno al reddito** in favore dei lavoratori interessati, **una quota di 12 milioni di euro**, a carico del Fondo per l'occupazione, alla **concessione, per l'anno 2009, di una indennità, pari a un ventiseiesimo** del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la **relativa contribuzione figurativa** e gli **assegni per il nucleo familiare**:

- per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;
- per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

L'erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

- **addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo** occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

L'articolo 17 disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo. In particolare, il comma 2 stabilisce che le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, debbano autorizzare l'erogazione delle prestazioni di lavoro temporaneo da parte di una impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali. L'attività della richiamata impresa deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

- **lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali**, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b) della medesima L. 84.

Si tratta, nell'ambito della trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, dell'obbligo, appunto, di trasformazione, da parte di queste ultime, in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.

Il meccanismo previsto dal comma 12 in esame e già contenuto all'articolo 1, commi 85 e 86, della L. 24 dicembre 2007, n. 247. In particolare, con il comma 85 è stato stabilito, per l'anno 2008, l'adozione del meccanismo di sostegno del reddito sopra esposto per i lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo.

(comma 13)

Deroga alla iscrizione alle liste di mobilità ai soli fini dei benefici contributivi

Al **comma 13** viene disposta la **proroga al 31 dicembre 2009 della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti** licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto **ai soli fini dei benefici contributivi** conseguenti all'eventuale rioccupazione, **con esclusione dell'indennità di mobilità**.

La norma in esame in esame prevede che per tali benefici contributivi siano concessi **nel limite di 45 milioni di euro**. A tale onere si fa fronte mediante una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione.

(comma 14)

Deroga per l'applicazione dei contratti di solidarietà

Nel **comma 14** viene **prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti**, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del **D.L. 20 maggio 1993, n. 148** e successive modificazioni.

Per contratti di solidarietà si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, e successive modificazioni, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60 per cento del trattamento retributivo perso a séguito della riduzione d'orario.

All'applicazione della proroga in esame, il **comma 14** autorizza una spesa di **5 milioni di euro** per l'anno **2009**, a valere sulle risorse del **Fondo per l'occupazione**.

(comma 15)

Proroga dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria, crisi e cessazione

Al **comma 15 vengono destinati 30 milioni di euro per il 2009**, a carico del Fondo per l'occupazione, **per le possibili proroghe**, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, **dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi**. La proroga in esame può determinare **l'allungamento** della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) **fino a 24 mesi**.

In ogni caso, tale proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico **accordo in sede governativa e di un programma**, che comprenda la formazione ove necessaria, inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.

Si ricorda che tale intervento di proroga fino a 24 mesi era stato già disposto, per il 2008, dall'articolo 2, comma 524, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(comma 16)

Italia Lavoro

Il **comma 16** attribuisce per il 2009 a **Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro (stanziamento così ridotto dalle Commissioni riunite V e VI rispetto ai 14 milioni iniziali)** come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Tale stanziamento viene posto a carico del Fondo per l'occupazione.

(comma 17)

Formazione nell'esercizio dell'apprendistato

Il **comma 17 prevede un finanziamento** in favore **delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato**, anche se svolte oltre il compimento (da parte del lavoratore) del diciottesimo anno di età. Tale finanziamento è disposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, **entro il limite di 80 milioni di euro per il 2009**, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione destinate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76.

Si ricorda che disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste precedentemente per esempio, l'articolo 2, comma 518, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

